

400342  
Dott. Vincenzo Loiacono

NOTAIO IN BRINDISI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN Lecce

**NOTA PER TRASCRIZIONE**

DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO  
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO  
STATO CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO

(D. P. R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. 74151/4006

a favore di

CANDELORO FULVIO, nato il 14 novembre 1921 a Pescara e  
domiciliato in Brindisi.

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA  
DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autenticato dal Dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in  
Brindisi, in data 26/10/1965, qui registrato il 12-11-1965.-  
al N. 10422 Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della  
Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a CANDELORO

FULVIO

l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi  
alla Via Tito Livio piano 3° - scala B - int. 8  
composto di n. 2 vani utili e di n. 1½ accessori oltre la proprietà  
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina a nord con Beltrami Luigi; ad est con  
cortile comune; a sud con Mignini Armando; ad ovest

**con Via Tito Livio. -**

|                              |      |            |     |            |
|------------------------------|------|------------|-----|------------|
| Nel N. C. E. U. alla Partita | 2232 | mappale    | 54  | del Comune |
| di                           |      | particella | 389 | subalterno |
| Brindisi                     |      |            |     | 16         |

con la rendita di L.

1.404.=-

Per il prezzo di L. 1.144.300.=- da pagarsi in n. 120 rate mensili costanti posticipate di L. 12.350.=- per anni 10 a decorrere dal 1° gennaio 1966 e quindi fino al 1° gennaio 1976 quali risultano dall'applicazione del tasso del 5%.

Il versamento delle rate mensili predetto sarà effettuato dall'acquirente unicamente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale N. 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari".

Ai sensi dell'art. 15 del D. P. R. 17-1-1959, N. 2 il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato. L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota di capitale non ancora corrisposta. La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può però sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto. L'acquirente decaduto ha comunque diritto alla restituzione delle somme versate eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

N. 4006

**CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO**

**POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO**

**STATO CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO**

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) Comm.Com.te VALLARINO UBALDO-GIOVANNI, nato il 16

giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,

il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO

AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-

DISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato

con Delibera Consiliare in data venti marzo 1962 che in copia

conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-

CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47477/3229 del

Repertorio in data diciassette giugno 1963, da una parte, e:

2) - Il Signor CANDELOORO FULVIO, appuntato P.S., nato il

14.11.1921 a Pescara, dom. in Brindisi Via Tito Livio, 17.+

**PREMESSO**

che il Signor CANDELOORO FULVIO, assegnatario di un al-

loggio popolare costruito in base alla legge 2.7.1949 n. 408 alloggio

compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi alla

Via Tito Livio piano III° scala "B" interno 8

composto di numero 2 vani utili e numero 1 e 2 accessori, ha chiesto,

ai sensi del D.P.R. 17-1-1959, Numero 2 e successive modificazioni, la cessione

in proprietà dell'alloggio predetto con pagamento rateale del prezzo di cessione;

— che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di ces-

sione in proprietà del Signor CANDELOORO FULVIO

**TUTTO CIO' PREMESSO**

si addivene alla stipula del presente contratto. —

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rappresentato e dall'altra il Signor CANDELORO FULVIO ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 e successive modificazioni, il Signor VALJARINO UBALDO-GIOVANNI nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari

della Provincia di Brindisi, vende al Signor CANDELORO FULVIO che accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi alla Via Tito Livio piano 3 scala B interno 8 composto di numero 2 vani utili e di numero

1 e 1/2 accessori oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina a nord Beltrami Luigi, est cortile comune; sud Mignini Armando; ovest Via Tito Livio.

e la sua consistenza meglio risulta dalla relativa planimetria che, firmata dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di cui trattasi è segnato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita 2232 mappale 54 subalterno 389/16 del Comune di Brindisi in testa A ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la Provincia di Brindisi cat. - vani 3,5 - r.c. £. 1.404. -----

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria.

Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti.

ART. 4° — La presente compra-vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire UNMILLIONECENTOQUARANTAQUATTROMILLATRECENTO.=) (L. 1.144.300.=) quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione di cui all'articolo sei (6) del D. P. R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive modificazioni, ridotto del a norma dell'articolo 6 del citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.

~~La presente compra-vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire ----- (L. -----) quale risulta (per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo di costruzione dell'alloggio determinato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 27-4-1962, N. 231, dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi al netto del contributo statale.~~

Tale prezzo sarà pagato in numero centoventi rate mensile costanti posticipate di Lire DODICIMILLATRECENTO-50.= (L. 12.350.≠) per anni dieci (10) a decorrere dal I° gennaio 1966 e quindi fino al I° gennaio 1976 quali risultano dall'applicazione del tasso del cinque per cento (5%). — Il versamento delle rate mensili predetto sarà effettuato dall'acquirente unicamente sul conto corrente postale numero 26-2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi — « Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili » con il vincolo: « vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del conto corrente postale Numero 1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti — Tesoriere Centrale dello Stato — Ricavato cessioni case popolari ». Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 il trasferimento della proprietà

dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato.

Il presente atto dovrà essere subito trascritto e volturato a spese dell'acquirente, mentre il successivo atto di quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio sarà registrato e trascritto a cura e spese dell'acquirente non appena detto prezzo sarà stato corrisposto.

L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non ancora corrisposta.

La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal diritto di acquistare la proprietà.

Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può però sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

L'acquirente decaduto ha comunque diritto alla restituzione delle somme versate eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto all'acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi, a norma dell'art. 1282 del Codice Civile, senza costituzione in mora, in interessi da liquidarsi a cura dell'Ente nella misura del cinque per cento (5%).

ART. 5° — L'acquirente dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato epperò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

L'Istituto venditore dichiara, a sua volta, che l'appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, Numero 1743 convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151.

Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 l'acquirente non appena avrà pagato integralmente il prezzo di acquisto, ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.

## TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

# PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in BRINDISI Lotto 130 Palla Via TITO LIVIO

N. 17 Scala B Int. 8 Vani utili N. 2 ed accessori 2 Vani legali N. 4

Caratura

Concessionario: Sig. CANDEIORO FULVIO

Contratto di locazione in data

## VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO

DALLA COMMISSIONE L. 1.689.000=

a dedurre:

30 % in mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 506.700=

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino  
al massimo di 20 anni = ~~anni~~ 10/12/965 2,25% L. 38.000= L. 544.700=

Costo di cessione L. 1.144.300=

Eventuali anticipi L. ==

Differenza definitiva da scontare L. 1.144.300=

Periodo di ammortamento anni 10

Tasso 5 %.

Rata annua 1.144.300 x 0,12950458 L. 148.192=

Rata mensile 148.192 x L. 12.350=

Decorrenza dal 1.1.1966 al

## VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26/2171 intestato all' Istituto Autonomo per le Case  
Popolari « Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile  
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 12.350=

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all' Istituto Autonomo per le Case Popolari  
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 885=

2) canone acqua mensile L. 800=

3) illuminazione scale e cortili L. 200=

Per manutenzione allo stabile  
4) ~~spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc.~~ L. 2.000=

TOTALE L. 3.335=

TOTALE VERSAMENTI MENSILI L. 15.685=

Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di impegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione della ipoteca stessa. Le spese relative saranno a carico dell'acquirente.

ART. 6° — L'acquirente non potrà, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge 27-4-1962, N. 231 alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno quindici anni dalla data di stipula del contratto di vendita e, semprechè sia stato pagato l'intero prezzo di cessione.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Ai sensi dell'art. 16, 6° comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2, nel caso di trasferimento volontario dell'interessato, questi perde il diritto all'acquisto dell'alloggio

In tale caso il predetto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 sostituito dall'art. 8, 2° comma, della legge 27-4-1962, N. 231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi previsti dal citato art. 16 e successive modificazioni, previa consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.) competente per territorio, all'uopo delegato con D.M. 8-1-1965, N. 172.

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Tale consenso s'intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta.

La richiesta di atti per il completamento dell'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.

ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 non

potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'art. 1 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2 o comunque costruito col contributo o concorso dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

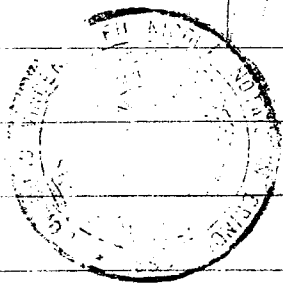
ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice Civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto continuerà ad essere tenuta dall'ente proprietario al quale l'acquirente s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per cento (0,35%) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua, saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Ente stesso.

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'ammi-



Numero 74151 del Repertorio.

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto  
nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi,

CERTIFICO

che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) Comm. Com. te VAIJARINO UBALDO-Giovanni nato il 16  
Giugno 1913 a La Spezia e domici~~li~~ato in Brindisi,

quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2) CANDELORO FULVIO, Appuntato P.S., nato il 14.11.1921  
a Pescara, dom. to in Brindisi 'ia Tito Livio, 17-sc. B/8,

della cui qualità e identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto

in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e

sugli allegati del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi, addì ventisei ottobre millenove-  
centosessantacinque. (26-10-1965).-----

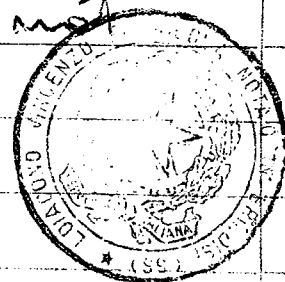
F/to Vincenzo Loiacono notaio. -

Registrato a Brindisi il 12 novembre 1965 al Nume-  
ro 10422 - Mod. II°. -

Copia conforme all'originale ad uso legale. -

Brindisi, 11 19 novembre 1965. -

*[Handwritten signature]*



nistrazione dello stabile, in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente

contratto, passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione

ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni, pulizia,

consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo acqua, riscaldamento,

ascensore, per portierato, per imposte, sovrainposte, tasse generali e lo-

cali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno

stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del

D.P.R. 17-1-1959, N. 2 di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.

Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla ma-

nutenzione delle parti comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza

degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà

potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11" — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque con-

seguenti al presente contratto, sono a carico esclusivo dell'acquirente che ac-

cetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'arti-

colo 24 del D.P.R. 17-1-1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il

presente atto.

Si dispensa lo stesso Conservatore dallo iscrivere ipoteca legale.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio VINCENZO LOIACONO

da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li 26 ottobre 1965.-

F.ti: Vallarino Ubaldo-Giovanni; Candeloro Fulvio.-

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto all'acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi, a norma dell'art. 1282 C. C., senza costituzione in mora: interessi da liquidarsi a cura dell'Ente nella misura del 5%.

L'acquirente non potrà, ai sensi del I° comma dell'art. 8 della Legge 27 aprile 1962, n. 231, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno quindici (15) anni dalla data di stipula del contratto di vendita e, semprechè sia stato pagato l'intero prezzo di cessione. I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

*[Handwritten signature]*

CONSERVATORIA

17 NOV 1965  
al n. 55472  
51599  
posto al Quattrocento lire



*[Handwritten signature]*



Dott. LUIGI

Allegato <sup>A</sup>

Repertorio 221821

Via Eugenio

54100

Cod. Fisc. MNS LGU 15A26 G748Y

Procura Speciale

Il Sottoscritto Signor :

Candeloro Fulvio, pensionato nato a Pescara il 14

Novembre 1921 e residente in Masse, Via La Salle

13 - Codice fiscale : CND FIV 21514 G482H con

il presente atto dichiara di nominare e costi--tuire,

per suo procuratore speciale l'Avv. GIUSEPPE GRECO

nato a Brindisi il 10 Marzo 1949 - o in quella

più precisa data di nascita - con studio in Via

Palestro 5 , affinché in suo nome , conto e vece

venda a chi crederà e per il prezzo ----- che

crederà il seguente immobile posto in Comune di

Brindisi è cioè :

Alloggio di tipo economico e popolare in Brindi-

si Via Tito Livio - piano 3<sup>a</sup> scala B - interno 8

composto di due vani utili ed accessori , oltre la

proprietà pro - quota e l'uso comune delle cose

indivise , come descritto nel M.C.E.U. di Brin-

disi alla partita 2232 mapale 389subalterno 16,

foglio 54 .-

All'uopo il procuratore come sopra nominato potrà

intervenire all'atto , convenire il prezzo ,

riscuoterlo , rilasciare ricevute e quietanze ,

descrivere meglio e più ampiamente l'appartamento

con più precisi dati catastali e con gli esatti

confini , approvare planimetrie e tipi di frazionamento , mettere in atto tutti i patti e clausole del caso , consentire volture e trascrizioni , rinunciare alla ipoteca legale , fare dichiarazioni fiscali , accordare dilazioni al pagamento , ed in genere fare quanto altro sarà necessario fare per la perfezione dell'atto stesso , -garantendo la proprietà e libertà dell'alloggio predetto e, sottoscrivendo l'atto .

Il tutto con promesse di valido ed approvato .

Massa 13 Aprile 1984

*Candeloro Fulvio*

Numero di Rep. 108.024

Certifico io sottoscritto dottor Luigi Maneschi notaio residente in Massa ed iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa che, previa rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testi, il signor CANDELORO Fulvio, pensionato, nato a Pescara il 14 Novembre 1921 e residente in Massa, Via La Salle 13, della cui identità personale io notaio sono certo, ha apposto la superiore firma in mia presenza.

Massa 13/4/1984



N. 14393 Numero 221.821 del Repertorio.-

= V E N D I T A =

- Repubblica Italiana -

Il ventotto giugno millenovecentoottantaquattro (28.6.1984) in Brindisi, richiesto nel mio studio, in Piazza Cairolì c.33. --

Avanti a me Comm.Dott.VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi, ed alla presenza dei richiesti, idonei ed a me noti testimoni:

- 1)-RANALLI Giovanni, impiegato, nato il 4 ottobre 1941 a Mesagne;
- 2)-D'ARIO Fabio, impiegato, nato il 21 settembre 1948 a Brindisi, ove entrambi domiciliario,

si sono costituiti

da una parte l'Avv.GRECO Giuseppe, nato il 10 febbraio 1949 a Brindisi e qui residente al Corso Roma c.61, che al presente atto interviene non in proprio, ma quale procuratore speciale del Signor CANDELORO Fulvio, nato il 14 novembre 1921 a Pescara e domiciliato in Massa alla Via La Salle c.13, pensionato (CND FLV 21S14 G482H), giusta procura speciale con firma autenticata dal Notaio dott.Luigi Maneschi da Massa in data 13 aprile 1984 -n.108024 rep.- che, in originale, alligasi al presente atto sotto la lettera "A", e:

dall'altra i coniugi SARDILLI Mario, nato il 30 marzo 1937 a Roccasessa (FR.), guardia giurata (SRD MRA 37C30 H443C) e GIGANTE Vittoria, nata il 23 marzo 1941 a Minervino di Lecce,

*firmato*  
*Alfredo*  
*Giuseppe Greco*  
*Caro Dario*

casalinga (GGN VTR 41C63 F221D): entrambi domiciliati in Brindisi alla via Piave c.102, che dichiarano di trovarsi in regime di comunione legale. -

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali, alla presenza dei testimoni e, non legati tra loro da parentela in linea retta, mi richiedono e dichiarano di stipulare quanto segue:

*leggi*

L'Avv. Greco Giuseppe, nella sua qualità di procuratore speciale di Candeloro Fulvio, dal detto così come innanzi facultato ed autorizzato, vende e trasferisce ai coniugi Sardilli Mario e Gigante Vittoria, in buona fede acquirenti in comune ed in comunione legale, l'alloggio popolare di proprietà del suo mandante sito in Brindisi alla Via Tito Livio c.6, posto al piano 3° (terzo) della scala "B", distinto con il numero interno otto(8) composto di due (2) vani utili e di un accessorio e mezzo, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, confinante: a nord con Beltrami Luigi, ad est con cortile comune, a sud con Mignini Armando e ad ovest con Via Tito Livio.

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 7044 - in testa al venditore - Foglio 53 - particella 389/16 - Via Tito Livio - p.3° - cat. A/4/2° - vani 4,5 - rendita lire 1.404. -

*leggi*

Vi si comprende la proporzionale quota di comproprietà alle parti comuni ed enti condominiali dell'intero edificio a norma dell'articolo 1117 del Codice Civile. -

Il descritto alloggio popolare pervenne al venditore Candeloro

Notaio ad eccezione della costituita Gigante Vittoria che, da  
me richiesta, ha dichiarato di non poter firmare perchè mai lo  
apprese essendo analfabeta. -

Questo atto, da me diretto, con-  
sta di questi due fogli dattiloscritti da persona di mia fidu-  
cia sulle prime quattro pagine e sin qui di questa quinta. ---

Giuseppe Fico nel nome

Publ. Muro

Giovanni Sanacchi Testa

Felice (Fido) Testa

*[Handwritten signature]*



Registrato a Brindisi il 4.7.1984 al n.3506/Mod.1°.

Trascritto in Brindisi il 19.7.1984 al n.11041/9803.

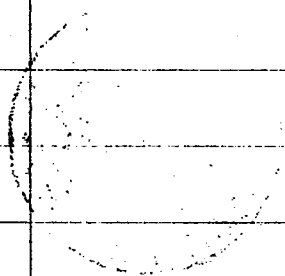
Copia conforme all'originale ad uso convenevole.

Brindisi, addì 2 agosto 1984.

*[Handwritten signature]*



tredici aprile millenovecentottantaquattro



*Samuele Nolasco*



Dr. VINCENZO LOIACONO  
NOTAIO IN BRINDISI

= CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI di BRINDISI =

Nota per trascrizione di VENDITA -n.221821/14393 rep.-

a favore dei coniugi:

-SARDILLI Mario, nato il 30 marzo 1937 a Roccasecca -FR- (SRD  
MRA 37030 IM43C) e GIGANTE Vittoria, nata il 23 marzo 1941 a Mi  
nervino di Lecce (GCN VTR 41C63 I'221D); domiciliati a Brindisi

c o n t r o

CANDELORO Fulvio, nato il 14 novembre 1921 a Pescara e domici-  
liato in Massa (CND FLV 21S14 G482H)

Con atto ricevuto dal Notaio Comm.dr. Vincenzo LOIACONO da Brin-  
disi in data 28 GIUGNO 1984, qui registrato il 4 luglio detto al  
n.3506/Mod.I°, il Candelorò Fulvio ha venduto e trasferito ai  
coniugi Sardilli Mario e Gigante Vittoria, acquirenti in comune  
ed in comunione legale, l'alloggio popolare di sua proprietà si-  
to in Brindisi alla Via Tito Livio c.6, posto al piano 3° della  
sc."B", distinto col n.int.3, composto di 2 vani utili e di un ac-  
cessorio e mezzo, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune  
delle cose indivise, confinante: a nord con Beltrami Luigi, ad est  
con cortile comune, a sud con Mignini Armando e ad ovest con  
Via Tito Livio. -

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 7044 -Fg.53- ptc.389/16-  
V.Tito Livio-p.3°-ctg.A/4/2° -vani 4,5- rendita lire 1.404. -

Vi si comprende la proporzionale quota di comproprietà alle  
parti comuni ed enti condominiali dell'intero edificio a nor-

ma dell'art.1117 C.C.. -

Per il prezzo pagato di Lire 15.000.000. =

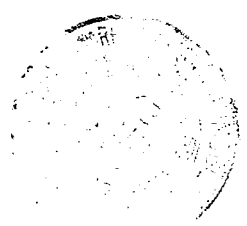
Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di Ufficio. -

Il tutto a sensi del succitato atto notarile. -

10  
17

99100

11061 9803  
L. 8500 (Norfolk 500)  
Hein



ta, mentre per il relativo possesso materiale, poichè la stessa  
trovasi attualmente occupata per locazione in corso, faranno proprie le rendite relative da oggi, così come da oggi stesso cederanno a loro carico tutti i ricadenti oneri fiscali e tributari.

Le parti rinunziano ad ogni iscrizione di Ufficio rimettendo le spese e consequenziali di questo atto come per legge, dichiarando che il corrispettivo pagato corrisponde al valore dello immobile trasferito. -

Ai fini tributari gli acquirenti coniugi Sardilli Mario e Gigante Vittoria invocano i benefici previsti dall'articolo 1, sesto comma, della Legge 22 aprile 1982 n° 168, e successiva proroga, e a tal fine dichiarano:

- di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato, destinato ad abitazione, nel Comune di residenza o in quello di svolgimento della propria attività prevalente;
- di adibire l'immobile acquistato a propria abitazione;
- di non avere usufruito in precedenza delle agevolazioni previste dal sesto comma dell'art.1 della citata Legge. -

A richiesta di me Notaio la parte venditrice mi consegna la dichiarazione IN.V.IM.. -

Richiesto

io Notaio ho ricevuto e pubblicato il presente atto che, uno all'allegato ed alla presenza dei testimoni, ho letto ad essi costituiti i quali, a mia domanda, lo confermano e lo sottoscrivono, a norma di legge, coi ridetti testimoni e con me



2) ro Fulvio per cessione in proprietà dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi con atto per autentica ed ai rogiti di me Notaio in data 26 ottobre 1965 -rep. n. 74151/4006-, registrato a Brindisi il dodici novembre detto al n° 10422/Mod.II°. - Assicura e garantisce il costituito Greco Giuseppe che il descritto immobile urbano di proprietà del suo mandante è franco e libero da ipoteche ed altri pesi ed oneri pregiudizievoli e tale -con le garanzie di legge- lo trasferisce nel suo attuale stato di fatto e di diritto, con tutte le accessioni, adiacenze, dipendenze e pertinenze, con le relative servitù attive e passive così come esistenti ed aventi motivo e ragione di esistere, con ogni onere ed obbligo, e con ogni riveniente diritto, ragione ed azione. -

Il prezzo tra le parti d'accordo convenuto ed accettato ed anche dichiarato è di lire QUINDICIMILIONI (L. 15.000.000.=) che gli acquirenti coniugi Sardilli Mario e Gigante Vittoria dichiarano di avere pagato già prima di questo atto al costituito Avv. Greco Giuseppe, quale procuratore speciale del venditore Candeloro Fulvio: il medesimo accetta e per lo effetto ed in questo momento, per conto del suo mandante, ne rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza, con dichiarazione di null'altro avere a pretendere al riguardo. -

Gli acquirenti coniugi Sardilli Mario e Gigante Vittoria s'intendono sin da questo momento immessi nel pieno dominio legale della descritta casa di abitazione così come innanzi acquista-